



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Il Presidente

- VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13, comma 1, n. 6, che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la competenza ad individuare i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
- VISTO** l'art. 2 della delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo cui la ripartizione deve essere operata dal Presidente del Tribunale annualmente "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni";
- VISTI** i decreti presidenziale nn. 30 del 2019, 32 del 2020, 57 del 2021, 4 e 78 del 2023, riguardanti la ripartizione dei ricorsi le due sezioni interne del TAR per la Sardegna per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- VISTI** i decreti presidenziali nn. 2 e 51 del 2025, relativi alla ripartizione dei ricorsi per il 2025;
- VISTI** i dati relativi ai ricorsi depositati presso il TAR per la Sardegna nel 2025, i dati riguardanti i ricorsi incidentali i motivi aggiunti e le domande cautelari;
- RITENUTO** di modificare i criteri di riparto assegnando a ciascuna Sezione i ricorsi con riferimento alla autorità emanante (ad es. Amministrazioni centrali o Enti territoriali) o alla materia (ad esempio espropriazione, indipendentemente dalla Autorità che ha adottato l'atto impugnato);
- RITENUTO**, dunque, all'esito del confronto interno e delle valutazioni compiute, di modificare per il 2026 la ripartizione delle materie e sub materie stabilita per il 2025, come segue:

D E C R E T A

1. A decorrere dal 25 marzo 2026 i ricorsi depositati presso il TAR della Sardegna sono ripartiti fra le due sezioni interne secondo i seguenti criteri:

SEZIONE PRIMA

- Atti e provvedimenti adottati da organi dell'Amministrazione statale, incluse le controversie relative ai cittadini extracomunitari ed escluse le controversie relative a provvedimenti statali concernenti materie attribuite interamente alla sezione seconda.
- Atti delle Agenzie governative (art. 8, d.lgs. n. 300/1999) e in particolare delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli), incluse le controversie relative ad atti emanati dalla Agenzia del Demanio.
- Appalti, contratti con la Pubblica amministrazione e relative istanze risarcitorie.
- Autorizzazioni e concessioni.
- Edilizia residenziale pubblica.
- Beni demaniali e del patrimonio pubblico, inclusi: regolamentazione della circolazione stradale su vie pubbliche e controversie concernenti impianti pubblicitari, posteggi per l'esercizio del commercio, e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
- Commercio.
- Giochi, scommesse, lotto e lotterie.
- Istruzione e Università degli Studi.
- Giudizi di ottemperanza in materia di "carta del docente".
- Ordinanze contingibili e urgenti, escluse quelle nella materia ambientale. Provvedimenti di protezione civile.
- Previdenza e assistenza. Lavoro privato, inclusi gli interventi di Cassa integrazione guadagni.
- Pubblico impiego statale e degli enti pubblici nazionali e sovraregionali, regionale, degli enti locali e degli enti pubblici regionali e infraregionali, con esclusione di quello riguardante il Servizio sanitario.
- Trasporti.
- Spettacoli e sport.

- Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla sezione; esecuzione delle sentenze del giudice civile e dei decreti ingiuntivi.

Criterio residuale: altri atti e provvedimenti, relativi ad attività varie non assegnate in modo specifico a una delle sezioni.

SEZIONE SECONDA

- Edilizia e Urbanistica, beni storici, artistici, archeologici e di interesse culturale, beni paesaggistici, ambiente (incluse le ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale), parchi naturali.

- Animali, caccia e pesca.

- Agricoltura e foreste (inclusi finanziamenti e contributi pubblici).

- Credito e assicurazioni.

- Industria e artigianato (inclusi finanziamenti e contributi pubblici). Miniere, cave, acque minerali e termali.

- Elezioni.

- Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e altri atti e provvedimenti ablativi della proprietà.

-Professioni e albi professionali.

- Servizio sanitario nazionale e regionale, incluso il pubblico impiego. Farmacie.

- Ricorsi in materia tributaria, con riferimento in particolare alla determinazione di tributi, tariffe e oneri locali.

- Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla sezione.

2. Le opposizioni ai decreti di estinzione e di improcedibilità sono assegnate alla sezione competente secondo il riparto di cui al comma 1.

3. I ricorsi per revocazione sono assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

4. I ricorsi saranno assegnati con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato e/o alla domanda presentata. In caso di conflitto tra criteri di assegnazione dovrà essere data priorità alla materia o sub – materia di riferimento. I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla sezione competente per

la materia o sub - materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale. I ricorsi riguardanti materie o sub - materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore somiglianza della materia o sub - materia di inerenza con quelle espressamente previste e ripartite in base a quanto disposto nel precedente p. 1.

5. Il Presidente del TAR può derogare ai criteri di assegnazione stabiliti dal presente decreto esclusivamente per ragioni di connessione.

6. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono compiute dal Presidente del TAR o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della seconda sezione.

7. Il presente decreto entrerà in vigore il 25 marzo 2026 e si applicherà sia ai nuovi ricorsi depositati in Segreteria a partire da tale data, e sia ai ricorsi pendenti per i quali, alla data del presente decreto, non sia stata già fissata udienza di discussione nel merito. Le modifiche apportate con il presente decreto ai criteri di riparto stabiliti precedentemente non si applicano ai ricorsi per i quali, alla data del presente decreto, sia stata già fissata udienza di discussione nel merito.

8. Ove, in corso d'anno, si renda indispensabile modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne, il Presidente provvederà con decreto.

La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati del TAR e al personale amministrativo interessato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella Regione Sardegna, alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alla Avvocatura regionale e al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il decreto è altresì reso pubblico mediante affissione all'albo del Tribunale e pubblicazione nel sito internet della Giustizia Amministrativa.

Cagliari, 25 marzo 2026